

Ordine degli Psicologi della Toscana

Regolamento incasso quote di iscrizione

(solleciti agli iscritti morosi, addebito delle spese e degli interessi legali)

Approvato con DELIBERA **G/110** adottata nella riunione del Consiglio dell'Ordine il 14/11/2020

- a) Il termine utile per il pagamento della tassa annua è fissato al 28 febbraio di ogni anno, salve diverse disposizioni del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana e/o del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi. L'incasso delle quote avviene, come previsto all'articolo 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n. 82/2005, tramite il PAGOPA. Tale sistema potrà essere gestito sia tramite un "Intermediario tecnologico" ovvero un soggetto pubblico che rende disponibile il servizio di intermediazione per conto dell'Ordine, sia tramite un "Partner tecnologico" ovvero un soggetto privato che rende comunque disponibili i servizi di intermediazione di cui intende avvalersi. L'avviso con la richiesta di pagamento della quota annuale agli iscritti può essere effettuata tramite, mail o PEC o altro mezzo di comunicazione non oneroso e facilmente fruibile;
- b) gli iscritti che non abbiano ancora pagato la tassa di iscrizione annuale entro la scadenza prevista, sono tenuti al pagamento della tassa annua gravata degli interessi legali per i giorni di ritardato pagamento;
- c) in prossimità della data del 30 giugno di ogni anno, tramite servizio PEC o altro servizio mezzo di comunicazione non oneroso e facilmente fruibile, gli uffici provvedono ad inviare agli iscritti inadempienti un sollecito di pagamento. Oltre agli interessi legali, ai sollecitati viene richiesto il rimborso delle eventuali spese vive sostenute;
- d) trascorsi almeno dodici mesi dal termine utile per il pagamento (e cioè dal marzo dell'anno successivo a quello della tassa inevasa), gli Uffici provvedono al recupero del credito tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni o altra ditta autorizzata al recupero dei crediti o tramite un legale. Oltre alla tassa e agli interessi legali, viene richiesto agli iscritti morosi il rimborso per le spese vive sostenute per il recupero del credito.
- e) Come previsto dalla sopra citata delibera G/662, per gli iscritti morosi per le quote riferite a due anni (esclusa la quota dell'anno in corso per la quale è stata attivata la procedura indicata al punto c) viene aperto un procedimento disciplinare a conclusione del quale, laddove essi non abbiano corrisposto le somme dovute, viene irrogata all'iscritto moroso la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 26, c.2 L.56/89.
- f) Gli iscritti che risultano sospesi dalla professione per morosità ai sensi dell'art. 26 c. 2 della Legge 56/1989 da almeno 3 anni dalla data della delibera di sospensione, sono segnalati dal Consigliere Tesoriere alla Commissione Deontologica e al Consiglio in modo che valutino la posizione di tali iscritti sotto il profilo deontologico. Le somme ancora dovute saranno inviate per la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, se ciò non fosse ancora avvenuto.
- g) La delibera G/88, adottata in materia dal Consiglio il 01/12/2012, è revocata.

Entrata in vigore 14/11/2020